

Servizi bancari– errata disposizione di pagamento – interruzione della fornitura – imputabilità all’intermediario – esclusione (*cod. civ., artt. 1223,1225, 1227*).

Non è imputabile all’intermediario che abbia eseguito una disposizione di pagamento nei confronti di un soggetto errato il danno conseguente all’interruzione della fornitura di energia elettrica se essa è dipesa dal fatto del debitore. (FP)

FATTO

In punto di fatto, sulla base delle affermazioni delle parti nel ricorso, nelle controdeduzioni e nelle repliche, nonché della documentazione prodotta, la vicenda può essere riassunta come segue:

- *la bolletta del fornitore elettrico di € 2.948,95, datata 3/4/2019 e da saldare entro il 23/4/2019, non veniva onorata entro tale termine dalla società odierna ricorrente;*
- *anche la successiva bolletta di € 2.505,84, datata 3/5/2019 e da saldare entro il 23/5/2019, non veniva onorata nei termini dalla società (nella bolletta del 3/5/2019 veniva indicata come non pagata la bolletta precedente).*
- *perveniva quindi alla società ricorrente una “Diffida ad adempiere. Preavviso di sospensione di risoluzione del contratto della fornitura di energia elettrica” datata 9/5/2019, in relazione alla bolletta di € 2.948,95 del 3/4/2019 e scaduta il 23/4/2019; con tale missiva, la società veniva invitata a provvedere al pagamento entro 20 giorni dalla data della diffida (dunque entro il 29/5/2019), con l’avvertimento che “persistendo la morosità, trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine di 20 giorni sopraindicato, richiederemo la sospensione della fornitura in oggetto, come previsto dalle Condizioni generali del contratto di fornitura di energia elettrica”.*
- *in data 29/5/2019, un rappresentante della società si recava presso l’intermediario resistente per il pagamento della bolletta oggetto della messa in mora (oltre che di altra bolletta emessa dal fornitore del gas);*
- *per stessa ammissione dell’intermediario, entrambi i pagamenti venivano effettuati a favore del fornitore del gas;*
- *in particolare, l’intermediario rendeva una distinta di pagamento che riporta, sia pure con sommaria indicazione, due pagamenti a favore del fornitore del gas;*
- *al medesimo tempo, l’intermediario apponeva il proprio timbro “pagato” e la firma sulla ricevuta di versamento del bollettino postale avente come beneficiario il fornitore di energia elettrica;*
- *in data 6/6/2019, la fornitura di energia elettrica veniva sospesa alle ore 8:10;*
- *in pari data, entrambe le summenzionate bollette venivano d’urgenza pagate e la fornitura veniva ripristinata in serata (ore 19:15 circa).*
- *tale interruzione, di oltre 11 ore, comportava la chiusura forzata del locale al pubblico, oltre al deperimento dei prodotti finiti, conservati nei frigoriferi presso la sede operativa.*

I danni cagionati dall’interruzione della fornitura elettrica sono stati quantificati in totali: € 5.835,00 da parte ricorrente, sulla base di perizia di stima; segnatamente:

(i) mancato incasso dei corrispettivi giornalieri, sulla base di una media ricavata dal registro corrispettivi dei primi mesi dell’esercizio 2019: € 2.085,00;

(ii) deperimento di prodotti deperibili destinati alla rivendita, conservati nei frigoriferi della sede, non compresi nei corrispettivi di cui al precedente punto: € 3.750,00;

Tanto precisato, Parte ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato al risarcimento dell'importo di Euro 5.835,00.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione giuridica da sciogliere consiste nella possibilità di imputare all'intermediario convenuto – il cui inadempimento non è in contestazione, relativamente all'esecuzione della disposizione di pagamento – il danno conseguente all'interruzione della fornitura di energia elettrica, che il fornitore ha disposto in ragione di quanto descritto nella parte in fatto.

A tale riguardo, nonché ai fini di ogni valutazione circa il nesso di causalità tra la condotta dell'intermediario e i danni verificatisi, si deve rilevare quanto segue:

- entrambe le parti concordano che presupposto per la sospensione del servizio elettrico è il mancato pagamento di almeno due bollette. In mancanza della documentazione contrattuale inerente la fornitura elettrica, non è possibile verificare la circostanza che va, per quanto detto, considerata pacifica;*
- tra il 29/5/2019 e il 6/6/2019 almeno due bollette risultavano scadute (quella di € 2.948,95 del 3/4/2019, da saldare entro il 23/4/2019, e quella di € 2.505,84, del 3/5/2019, da saldare entro il 23/5/2019);*
- non pare condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui con la diffida del 9/5/2019 vi sarebbe stata una sorta di rimessione in termini: dal tenore di tale missiva si ricava che la società era in mora (ciò che presuppone la scadenza del termine per l'adempimento), mentre il termine del 29/5/2019 era solo quello ultimo per evitare la sospensione del servizio.*

Tanto precisato, ritiene il Collegio che il danno lamentato, da un lato, non possa essere imputato all'intermediario convenuto quale conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c.: l'interruzione della fornitura è infatti derivata, giusta la previsione contrattuale, dal secondo inadempimento di parte ricorrente (il mancato pagamento della fattura del 3 maggio 2019, scaduta il 23 maggio 2019), per il quale non v'è contesa; Parte ricorrente non contesta e anzi deduce a più riprese che era soltanto il mancato pagamento di due bollette consecutive a portare all'immediato distacco dell'utenza e che, contattato il fornitore nell'imminenza del distacco, apprendeva che non risultavano pagate né la fattura del 3/4/2019 (con scadenza ultima, a seguito di diffida, del 29/5/2019), né la (successiva) fattura del 3/5/2019, con scadenza 23/5/19.

È dunque il fatto successivo del danneggiato ad avere integrato il presupposto necessario e sufficiente affinché l'inadempimento in contestazione potesse assumere una rilevanza causale che, di contro, esso non possedeva certo ex ante.

Né può assumere rilievo il fatto che il termine di cui alla diffida dell'intermediario si collocava, occasionalmente, pochi giorni dopo il termine di pagamento "naturale" della successiva fattura del 3 maggio; di contro, simile circostanza varrebbe da un lato ad addossare l'incremento del rischio di incorrere nelle conseguenze della morosità in capo al debitore (il cui comportamento colposo appare nel caso di specie assorbente, giusta l'art 1227 comma 2 c.c.), sia, per altro verso e ancor prima, a escludere comunque la risarcibilità del danno sotto il profilo della prevedibilità dello stesso, in

ragione del disposto dell'art. 1225 c.c.; detta norma esclude il risarcimento del danno non prevedibile in difetto di un inadempimento doloso del debitore, che nel caso di specie non sussiste, atteso che l'intermediario non era tenuto a conoscere – né risulta che conoscesse – che Parte ricorrente si trovava già nella condizione per cui, in mancanza di adempimento della fattura nel termine oggetto di diffida, la conseguenza sarebbe stato il distacco della fornitura in ragione di pregressi mancati pagamenti al fornitore che avevano, autonomamente, creato il rischio cui si è esposta parte ricorrente, poi concretizzatosi, e che l'intermediario non aveva alcun obbligo di prevenire (..omissis...)

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.